



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 7 aprile 2011 n. 144, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" e, segnatamente, l'art. 12, che individua l'articolazione e le funzioni della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

VISTO il d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e segnatamente l'art. 32 come modificato, da ultimo dall'art. 3 della L. 2.8.2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni;

VISTO l'articolo 33 del sopracitato d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri con il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate;

VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", il quale stabilisce, tra i vari aspetti, i criteri con cui il Comitato vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali;

VISTI in particolare l'art. 2, comma 2, lett. c) e i) del predetto D.P.C.M., che attribuisce al Comitato il compito di accertare lo status del minore non accompagnato e di provvedere al censimento dello stesso, e l'art. 5 del citato D.P.C.M., che definisce le modalità attraverso cui ottemperare al compito di censimento dei minori non accompagnati presenti, sulla base delle segnalazioni ricevute da parte dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio e dagli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore non accompagnato;

VISTI altresì l'art. 2, comma 2, lett. f) e g), e l'art. 7 del predetto D.P.C.M., che attribuiscono al Comitato il compito di svolgere funzioni di impulso e ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, e la possibilità di adottare, in base alle informazioni ottenute, il provvedimento di rimpatrio assistito;

VISTO il verbale della riunione del 14.01.2003, nella quale il Comitato per i minori stranieri ha deliberato, ai sensi della normativa sopra menzionata, l'adozione delle "Disposizioni attuative dei compiti del Comitato in materia di minori non accompagnati presenti";



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato art. 12, comma 20, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI));

RITENUTA la necessità di aggiornare le preesistenti disposizioni attuative e delineare le procedure di competenza della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione relative ai minori non accompagnati, in un'ottica di semplificazione amministrativa ed in considerazione sia delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni sia dell'esperienza maturata in relazione ai compiti previsti dal D.P.C.M. n. 535/1999;

ACQUISITE le osservazioni formulate dalle altre Amministrazioni pubbliche ed enti competenti sul testo delle "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione" ;

CONSIDERATI altresì gli esiti della consultazione pubblica indetta con nota prot. n. 35/0005897 del 22 ottobre 2013 sul testo delle "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione";

DECRETA

Per le ragioni in premessa indicate, sono approvate le "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 19 DIC 2013

Natale Forlani





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

**LINEE GUIDA SUI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI:**

**LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI
INTEGRAZIONE**

INDICE

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
2. IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO	5
2.1. DEFINIZIONE	5
a) Cittadinanza	5
b) Età	5
c) Presentazione della domanda di protezione internazionale	5
d) Assenza di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili	6
2.2. INESPELLIBILITA'	6
3. CENSIMENTO	7
4. INDAGINI FAMILIARI	11
5. IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO	12
6. RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL' ART 32 D.LGS. N. 286/19998	14
7. USCITA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO DALLA COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE	17
8. DISPOSIZIONI GENERALI	18

Allegati:

- Scheda A** - Anagrafica del minore straniero non accompagnato.
- Scheda B** - Accoglienza del minore straniero non accompagnato.
- Scheda C** - Anagrafica e accoglienza del minore straniero non accompagnato.
- Scheda D** - Presa in carico del minore straniero non accompagnato.
- Scheda E** - Richiesta di rintraccio dei familiari del minore straniero non accompagnato.
- Scheda F** - Richiesta di rimpatrio volontario assistito del minore straniero non accompagnato.
- Scheda G** - Richiesta di parere ai sensi dell' art. 32 D. Lgs. n. 286/1998.
- Scheda H** - Uscita del minore straniero non accompagnato dalla competenza della Direzione Generale.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

La presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale rappresenta una caratteristica costante del fenomeno migratorio. Secondo le segnalazioni pervenute alla Direzione Generale ed aggiornate al 30 novembre 2013, i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale sono 6.537.

In considerazione di quanto sancito dall'art. 19 del Testo Unico sull'Immigrazione (di seguito indicato T.U. Imm.), "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi". Tra i minori a cui si applica tale principio rientrano i minori stranieri non accompagnati che, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1999, sono minorenni *"non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano"*.

Con l'obiettivo di dare piena attuazione all'art. 19 del T.U. Imm. ed in considerazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la legislazione italiana in materia di minori stranieri non accompagnati è frutto del combinato disposto tra la normativa in materia di minori ed il diritto dell'immigrazione, e si basa sull'articolazione di competenze tra diverse amministrazioni centrali e periferiche.

Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate, con l'art. 33 T.U. Imm. è stato istituito il Comitato per i minori stranieri, i cui compiti sono stati definiti dal D.P.C.M. n. 535/1999 e successive modificazioni.

Le linee guida del 2003. Perché aggiornarle?

Il Comitato per i minori stranieri, nella seduta del 14 gennaio 2003, ha adottato le "Disposizioni attuative dei compiti attribuiti al Comitato per i minori stranieri in merito ai minori non accompagnati presenti sul territorio".

A dieci anni dall'emanazione delle "Disposizioni attuative", la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ritiene opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee Guida del 2003.

Tale decisione è maturata in considerazione della necessità di delineare le procedure di competenza della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione relative ai minori non accompagnati, in un'ottica di semplificazione amministrativa e in considerazione delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni e dell'esperienza maturata in relazione ai compiti previsti dal D.P.C.M. n. 535/1999.

Il quadro normativo sovranazionale

Appare in primo luogo opportuno inquadrare le nuove "Linee Guida" nell'ambito delle linee di indirizzo sovranazionali in materia.

In questa prospettiva, particolare attenzione è rivolta ai documenti prodotti dall'Unione Europea, tra i quali figurano: la Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati (97/C 221/03) e il Piano d'azione sui minori non accompagnati 2010-2014 (COM (2010)213 final) con la "Relazione intermedia relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non Accompagnati" (COM (2012) 554 final), emanati dalla Commissione Europea, e da ultimo, la

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI)).

Appare altresì opportuno fare riferimento, tra gli altri, alla Raccomandazione n. Rec (2007)9 del Consiglio d'Europa, che definisce "Progetti di vita per i minori stranieri non accompagnati", e al Commento Generale n. 6 del Comitato sui diritti dell'Infanzia del 2005, recante "Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine".

Il quadro normativo nazionale e le esperienze maturate

Con riferimento alle modifiche della normativa nazionale, particolare attenzione è rivolta alla procedura di rilascio di "parere positivo alla conversione del permesso di soggiorno", così come sancito dall'art. 32 T.U. Imm., riformato con la Legge n. 129/2011.

Le nuove "Linee Guida" sono inoltre dettagliate in considerazione dell'esperienza maturata nell'espletamento delle attività di indagini familiari, dal 2008 svolte in collaborazione con OIM in seguito ad una procedura di avviso pubblico.

La definizione delle procedure concernenti i minori stranieri non accompagnati è orientata all'informatizzazione e alla semplificazione delle attività relative al censimento. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'emanazione delle nuove Linee Guida prende in considerazione il progetto, maturato in seno al Tavolo Tecnico sui minori stranieri non accompagnati, di costruire un sistema informativo per il censimento e monitoraggio della presenza dei MSNA sul territorio nazionale (SIM).

Nell'aggiornamento delle Linee Guida sono tenute altresì in considerazione le esperienze positive messe in atto dal Soggetto Attuatore nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa, che hanno costituito una buona prassi replicabile anche nell'ambito della gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Da ultimo occorre sottolineare che l'art. 20, co.12 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, ha previsto che il Comitato per i minori stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (di seguito indicata Direzione Generale).

Infine l'art. 23, comma 11, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

2. IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

2.1. DEFINIZIONE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.P.C.M. n. 535/1999, "per <<minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato>> [...] s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

Alla luce di quanto sancito dal D.P.C.M. n. 535/1999, le presenti Linee Guida si applicano in presenza delle seguenti condizioni:

a) Cittadinanza

Le presenti Linee Guida si applicano ai minori non aventi cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati dell'Unione Europea.

L'ordinamento italiano disciplina le modalità di acquisto della cittadinanza con la L. n. 91/1992, con il D.L. n. 69/2013 convertito con L. 98/2013 e con i Regolamenti di esecuzione n. 572/93 e n. 362/94.

Riguardo lo status di cittadino europeo, ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, "è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro".

La cittadinanza dovrà essere accertata dagli organi competenti.

b) Età

Le presenti Linee Guida si applicano ai cittadini stranieri minorenni.

L'articolo 2, comma 1, del Codice Civile Italiano prevede che "la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa".

In caso di mancanza di documenti attestanti l'età dichiarata dal migrante (o in presenza di documenti la cui autenticità sia oggetto di indagine giudiziaria), e qualora sussista un fondato dubbio in merito alla veridicità di tale dichiarazione, l'età dovrà essere accertata dagli organi competenti nel rispetto dei diritti e delle tutele previste per le persone minori di età. Nel caso in cui, all'esito di tale verifica, permanga un dubbio sulla minore età, questa deve presumersi.

c) Presentazione della domanda di protezione internazionale

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.P.C.M. n. 535/1999, le presenti Linee Guida si applicano al minore straniero non accompagnato che non abbia presentato richiesta di asilo, in base a quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs n.140/2005, dall'art. 28 del D.Lgs n. 251/2007 e dall'art. 19 del D.Lgs n. 25/2008.

Alla luce di quanto previsto dalla Circolare congiunta del Ministero dell'Interno - Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24/04/2013, la presentazione della domanda di asilo coincide

con la formalizzazione della domanda di protezione internazionale effettuata attraverso le procedure e la modulistica predisposte dal Ministero dell'Interno.

Le presenti Linee Guida non si applicano altresì al minore straniero non accompagnato titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari.

d) Assenza di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili

Le presenti linee guida si applicano al minore straniero che sia stato rintracciato nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

2.2. INESPELLIBILITA'

L'art 19, comma 2, del T.U. Imm. prevede che *"non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso"*. Il divieto di espulsione, nella fattispecie prevista per i minori stranieri non accompagnati, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

Tale principio è ribadito dal dettato dell'articolo 1, comma 2 del D.P.C.M. n. 535/1999, ai sensi del quale è considerato *"minore straniero non accompagnato"* *colui che si trovi per qualsiasi causa – e dunque a prescindere dalle modalità di ingresso – sul territorio dello Stato.*

3. CENSIMENTO

La Direzione Generale, ai sensi dall'articolo 2, comma 2, lett. i) del D.P.C.M. n. 535/1999, "provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati".

A tal fine, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 535/1999, "i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia" alla Direzione Generale.

Tutte le informazioni disponibili relative all'anagrafica del minore, così come definite dal sopracitato articolo 5 comma 1 del D.P.C.M. n. 535/1999, devono pervenire alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della **Scheda A**.

Procedura per l'invio della Scheda A

Anagrafica del minore straniero non accompagnato

<u>Destinatario</u>	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<u>Modalità di invio</u>	La scheda A deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it
<u>Allegati.</u> (ove prodotti)	<ol style="list-style-type: none">1. Copia del documento (limitatamente alla parte ove indicate le generalità del minore e la data rilascio/validità)2. Copia dell' eventuale accertamento dell' età anagrafica3. Copia del permesso di soggiorno/cedolino

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione o integrazione necessaria al censimento.

Al fine di garantire l'aggiornamento dei dati relativi ai minori stranieri non accompagnati censiti, ogni informazione relativa all'accoglienza dei minori deve pervenire alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della **Scheda A**.

Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Tutte le informazioni disponibili relative all'accoglienza del minore, così come definite dal sopracitato articolo 5 comma 1 del D.P.C.M. n. 535/1999, devono pervenire alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della **Scheda B**.

Procedura per l'invio della Scheda B

Accoglienza del minore straniero non accompagnato

<u>Destinatario</u>	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<u>Modalità di invio</u>	La scheda B deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it
<u>Allegati.</u> (ove prodotti)	<ol style="list-style-type: none">1. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela.2. Relazione sociale

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

N.B. Nel caso in cui debbano essere segnalati contestualmente il rintraccio del minore e le informazioni relative all'accoglienza, le informazioni possono pervenire alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della sola **Scheda C**.

Procedura per l'invio della Scheda C

Anagrafica e accoglienza del minore straniero non accompagnato

<u>Destinatario</u>	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<u>Modalità di invio</u>	La scheda C deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it
<u>Allegati.</u> (ove prodotti)	<ol style="list-style-type: none">1. Copia del documento (limitatamente alla parte ove indicate le generalità del minore e la data rilascio/validità)2. Copia dell' eventuale accertamento dell' età anagrafica3. Copia del permesso di soggiorno/cedolino4. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela.5. Relazione sociale

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

Il Comune che abbia preso in carico il minore straniero non accompagnato è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della **Scheda D**.

Procedura per l'invio della Scheda D

Presenza in carico del minore straniero non accompagnato

<u>Destinatario</u>	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<u>Modalità di invio</u>	La scheda D deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it
<u>Allegati.</u> (ove prodotti)	<ol style="list-style-type: none">1. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela.2. Relazione sociale

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

I dati raccolti dalla Direzione Generale confluiscono nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1999.

La Direzione Generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 169/2003).

La Direzione Generale pubblicherà con cadenza bimestrale, sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i dati anonimi in forma aggregata relativi al censimento dei minori stranieri non accompagnati.

L'accesso ai dati è assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. n. 535/1999.

4. INDAGINI FAMILIARI

La Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 535/1999, "svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o Paesi terzi".

A tal fine, la Direzione Generale si avvale della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali.

L'indagine familiare è un'indagine socio-economica che, sulla base dell'incontro e del colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di provenienza di ogni minore. Ciò allo scopo di fornire ai Comuni, agli assistenti sociali e agli operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione dei minori elementi utili per:

- conoscere la storia familiare del minore e le motivazioni alla migrazione;
- approfondire le eventuali criticità o vulnerabilità che possono essere emerse dai colloqui con il minore;
- calibrare il percorso di accoglienza/integrazione in Italia per il minore, adattandolo meglio ai suoi bisogni e alle sue motivazioni;
- valutare le eventuali possibilità di reintegrazione del minore nel proprio contesto socio – familiare, anche nel Paese di origine e/o Paese terzo, in un'ottica di sostenibilità e di tutela nel superiore interesse del minore stesso.

L'indagine familiare è svolta nel rispetto delle norme internazionali e nazionali di tutela dei diritti dei minori ed è espletata nel superiore interesse del minore tenendo in considerazione l'opinione del minore stesso, così come previsto dall'art. 12 della Convenzione di New York.

La richiesta di indagini familiari deve essere inoltrata alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della **Scheda E**.

Procedura per l'invio della Scheda E

Richiesta di rintraccio dei familiari del minore straniero non accompagnato

<u>Destinatario</u>	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<u>Modalità di invio</u>	La scheda E deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

Al fine di favorire l'efficace svolgimento delle attività di indagine familiare, i soggetti competenti sono tenuti ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni richieste dalla scheda. Ogni ulteriore informazione e documentazione utile può essere riportata nella sezione note della **Scheda E**, opportunamente allegata in formato elettronico.

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione o integrazione necessaria per l'avvio delle indagini familiari. All'esito dell'espletamento dell'indagine familiare, la Direzione Generale, provvederà ad inoltrare al soggetto richiedente la relazione contenente le informazioni assunte, nel rispetto dei diritti di riservatezza e tutela della protezione dei dati personali previsti dalla normativa internazionale e nazionale.

5. IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

L'articolo 1 comma, 4 del D.P.C.M. n. 535/1999 definisce l'istituto del rimpatrio assistito stabilendo che per "rimpatrio assistito" *si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.*

La Direzione Generale, sulla base delle informazioni ottenute all'esito delle attività di indagine familiare, può adottare, il provvedimento di rimpatrio assistito di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. n. 535/99.

La manifesta ed espressa volontà del minore capace di discernimento al rimpatrio assistito, accertata dagli organi competenti, è *conditio sine qua non* per l'adozione da parte della Direzione Generale di tale provvedimento.

Ai fini della emissione del provvedimento, la Direzione Generale valuta altresì l'opinione espressa in merito al rimpatrio assistito da parte del tutore o di altre persone legalmente responsabili del minore in Italia.

L'articolo 33, comma 2-bis del D. Lgs. n. 286/1998 prevede inoltre che *per l'adozione da parte della Direzione Generale del provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato sia necessario un preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile (Tribunale per i minorenni e Procura presso il Tribunale per i minorenni), nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.*

La richiesta di rimpatrio assistito deve essere inoltrata alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della **Scheda F**.

Procedura per l'invio della Scheda F

Richiesta di rimpatrio volontario assistito

<u>Destinatario</u>	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<u>Modalità di invio</u>	La scheda F deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

Nel caso di emissione del provvedimento di rimpatrio volontario assistito, la Direzione Generale sostiene i costi del rientro nel Paese di origine e/o nel Paese terzo, garantendo al minore un piano di reinserimento socio - familiare, elaborato di concerto con le autorità competenti. Il piano di reinserimento è elaborato su base individuale secondo le abilità, predisposizioni ed

Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

inclinazioni del minore. L'obiettivo primario dei programmi di reinserimento è avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo, scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n.535/1999, il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili.

6. RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL' ART 32 D.LGS. N. 286/19998.

L'art. 32, comma 1 bis, del D.Lgs. n.286/1998, così come modificato dal D.L. n. 89/2011 convertito con L. n. 129/2011, prevede che al compimento della maggiore età allo straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo è rilasciato ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo della Direzione Generale, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. In tale ultimo caso si prevede altresì che l'ente gestore dei progetti garantisca e provi con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero, che l'interessato si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che abbia seguito il progetto per non meno di due anni, che abbia la disponibilità di un alloggio e frequenti corsi di studio ovvero svolga attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero sia in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (art. 32, comma 1 ter).

La disposizione disciplina quindi due percorsi distinti per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998.

1) quando il minore abbia partecipato ad un progetto di integrazione di durata almeno biennale e si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta direttamente alla Questura, senza chiedere alcun parere alla Direzione Generale;

2) in tutti gli altri casi deve essere richiesto il parere della Direzione Generale. In seguito al rilascio del parere da parte della Direzione Generale, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta alla Questura, allegando opportuna documentazione.

Il parere della Direzione Generale deve essere esibito dall'interessato già al momento del deposito dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documentazione, infatti, può essere precedentemente acquisita da parte del soggetto che ha in carico il minore, per essere opportunamente posta a corredo della domanda di conversione del titolo di soggiorno.

La richiesta di parere deve essere inoltrata alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della **Scheda G**.

Procedura per l'invio della Scheda G

Richiesta di parere ai sensi dell' art. 32 D.Lgs. n. 286/1998

<u>Destinatario</u>	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<u>Modalità di invio</u>	La scheda G deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minori-art32@lavoro.gov.it
<u>Tempi di invio</u>	La scheda G deve essere preferibilmente inoltrata nei 3 mesi precedenti il compimento della maggiore età da parte del minore, ovvero non prima di 90 giorni dal raggiungimento della maggiore età.
<u>Allegati.</u> (ove prodotti)	<ol style="list-style-type: none">1. Copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato (inviare solo la parte ove indicate le generalità del minore e data rilascio/convalida e scadenza validità)2. Copia del permesso di soggiorno/cedolino3. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela.4. Documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potrà essere proseguito a seguito dell'emissione del parere.
<u>Esito della richiesta</u>	La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione evade le richieste di parere nel termine di venti (20) giorni dal ricevimento della domanda. Il termine può essere sospeso per un periodo massimo di trenta (30) giorni e per una sola volta nel caso in cui la richiesta sia incompleta e sia necessario integrare la documentazione presentata.

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

La richiesta potrà essere corredata altresì di ogni documento ritenuto utile ai fini dell'esame della domanda.

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria per l'esame della domanda. In tal caso il termine di venti (20) giorni potrà essere interrotto per una sola volta e il parere sarà reso entro quindici (15) giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

7. USCITA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO DALLA COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE

Alla Direzione Generale devono essere comunicate tutte le informazioni che determinano l'uscita dei minori dalle competenze ad essa attribuite dal D.P.C.M. n. 535/1999.

Nel caso in cui sia accertata la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea di un minore precedentemente identificato come cittadino di un Paese terzo, alla Direzione Generale deve essere data immediata comunicazione attraverso l'invio telematico della **Scheda H**.

Se, in seguito allo svolgimento della procedura di accertamento dell'età ad opera degli organi competenti, sia certificata la maggiore età di un cittadino straniero in precedenza dichiarato minorenne, deve essere tempestivamente informata la Direzione Generale, attraverso l'invio telematico della **Scheda H**

A seguito della presentazione della domanda di asilo da parte di un minore straniero non accompagnato, la formalizzazione della domanda deve essere portata a conoscenza della Direzione Generale attraverso l'invio telematico della **Scheda H**, allegando la modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno.

Nel caso in cui, sul territorio nazionale, siano rintracciati i genitori o altri adulti legalmente responsabili di un minore straniero precedentemente identificato come non accompagnato, del rintraccio è opportuno dare immediata comunicazione alla Direzione Generale attraverso l'invio telematico della **Scheda H**.

Procedura per l'invio della Scheda H

Uscita del minore straniero non accompagnato dalla competenza della Direzione Generale

<u>Destinatario</u>	Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<u>Modalità di invio</u>	La Scheda H deve essere compilata in formato elettronico e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: minoristranieri@lavoro.gov.it
<u>Modalità di compilazione</u>	Deve essere compilata esclusivamente la sezione relativa al motivo di uscita dalla competenza.

La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione od integrazione necessaria al censimento.

Allegare la documentazione che attesti l'uscita dei minori stranieri non accompagnati dalla competenza.

Nel caso in cui, con riferimento al minore straniero non accompagnato, si accerti, successivamente alla segnalazione di uscita dalla competenza, il ritorno della stessa in capo alla Direzione Generale, quest'ultima deve essere informata a mezzo di posta elettronica all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando la **Scheda A** e la documentazione di riferimento.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

- Ogni comunicazione concernente i minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa alla Direzione Generale in via telematica, all'indirizzo e-mail minoristranieri@lavoro.gov.it, salvo diversamente indicato nelle presenti Linee Guida e nelle schede allegate.
- Ogni comunicazione concernente le fasi della procedura delineate dalle presenti Linee Guida deve pervenire alla Direzione Generale attraverso l'invio delle schede allegate, opportunamente compilate in formato elettronico.
- La Direzione Generale tratterà i dati personali relativi ai minori stranieri non accompagnati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003).
- La Direzione Generale si riserva di chiedere ogni altra informazione o integrazione necessaria, aggiuntiva rispetto al materiale allegato alle schede di segnalazione, sempre con riferimento ai compiti attribuiti dalla normativa vigente.

CARTA INTESTATA DELL'ENTE SEGNALANTE

SCHEDA A

ANAGRAFICA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

Dati anagrafici del minore straniero non accompagnato

Cognome	
Nome	
Eventuali alias	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	

Modalità del primo ingresso e/o rintraccio sul territorio nazionale del minore straniero non accompagnato

Frontiera aeroportuale (scalo aereo) Frontiera portuale e/o luogo di sbarco (scali marittimi) Frontiera terrestre (valichi terrestri)	
<i>Indicare con una X</i>	
Comune sul cui territorio ha fatto ingresso e/o è stato rintracciato il minore	
Data del primo ingresso/ rintraccio	

Eventuale presenza di parenti e/o adulti legalmente responsabili del minore straniero non accompagnato

Grado di parentela	
Comune del domicilio del parente/adulto	
<i>Disponibilità ad eventuale affidamento/collocamento</i>	
<i>Note</i>	

Informazioni aggiuntive sulla presenza di parenti del minore straniero non accompagnato

Parente sbarcato con il minore	
Parente collocato in comunità	

Allegati

Allegato 1 - Copia del documento (limitatamente alla parte ove indicate le generalità del minore e la data rilascio/validità)

Allegato 2 - Copia dell' eventuale accertamento dell' età anagrafica

Allegato 3 - Copia del permesso di soggiorno e/o cedolino

CARTA INTESTATA DELL'ENTE SEGNALANTE

SCHEDA B

ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

Dati anagrafici del minore straniero non accompagnato

Cognome	
Nome	
Eventuali alias	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	

Collocamento in comunità di accoglienza del minore straniero non accompagnato

Nome della comunità	
Comune presso cui insiste la comunità di accoglienza	
Data del collocamento	

Collocamento presso parenti e/o adulti legalmente responsabili del minore straniero non accompagnato

Grado di parentela	
Comune del domicilio del parente /adulto	
Data del collocamento	

Eventuale presenza di parenti/adulti legalmente responsabili del minore straniero non accompagnato

Grado di parentela	
Comune del domicilio del parente	

Allegati

Allegato 1 - Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela.

Allegato 2 - Relazione sociale

CARTA INTESTATA DELL'ENTE SEGNALANTE

SCHEDA C

ANAGRAFICA E ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

Dati anagrafici del minore straniero non accompagnato

Cognome	
Nome	
Eventuali alias	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	

Modalità del primo ingresso e/o rintraccio sul territorio nazionale del minore straniero non accompagnato

Frontiera aeroportuale (scalo aereo) Frontiera portuale e /o luogo di sbarco (scali marittimi) Frontiera terrestre (valichi terrestri)	
<i>Indicare con una X</i>	
Comune sul cui territorio ha fatto ingresso e/o è stato rintracciato il minore	
Data del primo ingresso/ rintraccio	

Eventuale presenza di parenti/adulti legalmente responsabili del minore straniero non accompagnato

Grado di parentela	
Comune del domicilio del parente/adulto	
Disponibilità ad eventuale affidamento/collocamento	
<i>Note</i>	

Informazioni aggiuntive sulla presenza di parenti del minore straniero non accompagnato

Parente sbarcato con il minore	
Parente collocato in comunità	

Collocamento in comunità di accoglienza del minore straniero non accompagnato

Nome della comunità	
Comune presso cui insiste la comunità di accoglienza	
Data del collocamento	

Collocamento presso parenti e/o adulti legalmente responsabili del minore straniero non accompagnato

Grado di parentela	
Comune del domicilio del parente /adulto	
Data del collocamento	

Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Allegati.

Allegato 1 - Copia del documento (limitatamente alla parte ove indicate le generalità del minore e la data rilascio/validità)

Allegato 2 - Copia dell' eventuale accertamento dell' età anagrafica

Allegato 3 - Copia del permesso di soggiorno e/o cedolino

Allegato 4 - Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela.

Allegato 5 - Relazione sociale

CARTA INTESTATA DEL COMUNE

SCHEDA D

PRESA IN CARICO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

Dati anagrafici del minore straniero non accompagnato

Cognome	
Nome	
Eventuali alias	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	

Preso in carico e collocamento del minore straniero non accompagnato

Comune che ha in carico il minore	
Data della presa in carico	

Collocamento in comunità di accoglienza

Nome della comunità	
Comune presso cui insiste la comunità di accoglienza (indicare solo se diverso dal Comune che ha preso in carico il minore)	
Data del collocamento	
Data eventuale allontanamento	

Collocamento presso parenti e /o adulti legalmente responsabili del minore straniero non accompagnato

Grado di parentela	
Comune del domicilio del parente/adulto	
Data del collocamento	
Note	

Allegati

Allegato 1 - Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare.

Allegato 2 - Relazione sociale

CARTA INTESTATA DELL'ENTE SEGNALANTE

SCHEDA E

RICHIESTA DI RINTRACCIO DEI FAMILIARI DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

Il richiedente

Generalità	
Qualifica	
Telefono	
e-mail	
Comune che ha in carico il minore	
Data della presa in carico	

Dati anagrafici del minore straniero non accompagnato

Cognome	
Nome	
Eventuali alias	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	

Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Dati necessari per l'avvio dell' indagine familiare

Parentela	Padre	Madre	Altro
Cognome			
Nome			
Luogo di residenza			
Età			
Indirizzo			
Telefono			
Note			

CARTA INTESTATA DEL COMUNE

SCHEDA F

RICHIESTA DI RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

Responsabile del procedimento/Richiedente:

Generalità	
Qualifica	
Telefono	
e-mail	
Comune che ha in carico il msna	
Data della presa in carico	

Dati anagrafici del minore straniero non accompagnato

Cognome	
Nome	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	
Note	

In considerazione del fatto che :

- ✓ il minore ha espresso chiaramente la volontà di usufruire del rimpatrio assistito e pertanto e' stato informato riguardo le procedure e le possibilità inerenti il rimpatrio assistito (ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. n° 535/1999)
- ✓ le informazioni ottenute dallo svolgimento dell' indagine familiare consentono il rientro del minore nel Paese di origine presso la propria famiglia

si chiede di avviare la procedura per il rimpatrio assistito ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 535/1999.

CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

SCHEDA G

RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS N. 286/1998

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
e-mail: minori-art.32@lavoro.gov.it

Il richiedente

Generalità	
Qualifica	
Telefono	
e-mail	
Comune che ha in carico il msna	
Data della presa in carico	

Con riferimento al minore straniero non accompagnato

Cognome	
Nome	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	

In considerazione del percorso di integrazione del minore straniero non accompagnato

Percorso di integrazione svolto da minorenni (percorso precedente alla richiesta del parere) Allegare opportuna documentazione	
Percorso scolastico	
Percorso formativo	
Percorso lavorativo	

Percorso di integrazione che svolgerà da maggiorenne <i>(percorso successivo all'emissione del parere)</i> Allegare opportuna documentazione	
Percorso scolastico	
Percorso formativo	
Percorso lavorativo	
Note/altro	

Si richiede a codesta Direzione Generale il rilascio del parere ai sensi dell'art. 32 comma 1bis del D.Lgs n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 89/2011 convertito con legge n. 129/2011.

A tal fine si allega la documentazione necessaria all'esame della richiesta.

1. Copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato (*inviare solo la parte ove indicate le generalità del minore e data rilascio/convalida e scadenza validità*)
2. Copia del permesso di soggiorno e/o cedolino
3. Copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. n. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare.

❖ *La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si riserva di richiedere ogni altra informazione e/o integrazione necessaria per l'espletamento della richiesta (quali per esempio Tesserino STP, iscrizione SSN, altro)*

❖ *La richiesta deve essere preferibilmente inoltrata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non prima di 90 giorni dal raggiungimento della maggiore età.*

CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO SEGNALANTE

SCHEDA H

USCITA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO DALLA COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

Dati anagrafici del minore straniero non accompagnato

Cognome	
Nome	
Eventuali alias	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	

Motivi di uscita dalla competenza

Accertata cittadinanza italiana o U.E. <i>Allegare opportuna documentazione</i>	
Accertata maggiore età <i>Allegare opportuna documentazione</i>	
Rintraccio dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili <i>Allegare opportuna documentazione</i>	
Presentazione della domanda di protezione internazionale <i>(Allegato 1)</i>	
Permesso di soggiorno per motivi diversi da minore età. <i>(Allegato 2)</i>	
Note/Altro	

Allegati

Allegato 1 - Copia della sottoscrizione del Modello C.3

Allegato 2 - Copia del permesso di soggiorno e/o cedolino